

*La Ctp di Lecce cassa gli accertamenti dell'imposta regionale sulla benzina (Irba)*

# Niente tributi all'improvviso

## *L'introduzione oggi per domani viola lo Statuto*

DI VALERIO STROPPA

**I**ntrodurre un tributo oggi per domani costituisce una violazione «evidente» dello Statuto del contribuente, «aggravata dalla circostanza che l'inesistenza della diffusione della legge non poteva consentire con immediatezza il rispetto delle nuove e complesse regole riportate nella legge medesima». Da qui l'annullamento degli accertamenti Irba, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, introdotta dalla regione Puglia per gli anni 2008 e 2009. A deciderlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Lecce con quattro sentenze (nn. 2327-2328-2329-2330/02/16), depositate ieri, che hanno annullato le contestazioni doganali e le sanzioni a carico di due gestori di stazioni di servizio, per complessivi 270 mila euro.

L'Irba è un'imposta sui carburanti introdotta dalla regione Puglia negli anni 2008 e 2009, abolita per l'anno 2010, e reintrodotta dal 2011. Ma la legge introduttiva, pubblicata il 31 dicembre del 2007, è entrata in vigore il giorno seguente, 1° gennaio 2008. Una tempistica talmente ristretta che, a parere dei giudici, non ha consentito agli operatori economici di essere adeguatamente informati circa le modalità applicative del prelievo.

La mera pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale, precisa la Ctp, non è sufficiente a legittimare la pretesa, essendo necessaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 212/2000, un'attività «volta a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria».

Non solo. I giudici salentini

rilevano pure una «ambiguità» dell'amministrazione regionale in merito alla fondatezza dell'Irba, «dimostrata altresì dalla volontà altalenante della Regione Puglia di rinunciare al tributo (come è avvenuto nell'anno 2009) o di reinventarlo (come è avvenuto nell'anno 2011)». Una serie di cambi di rotta che, «qualsiasi siano state le ragioni a determinarli, ha certamente alimentato la confusione sia negli organi stessi dell'amministrazione finanziaria regionale e statale sia nell'operato di coloro che erano tenuti a rispettare la legge». Da qui l'accoglimento dei ricorsi e il conseguente annullamento degli atti impugnati.

—© Riproduzione riservata—

**IO**  
ONLINE

La sentenza  
sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)